



Prot. n. 165/2016

1583/20

17 MAG. 2016

18-01

1/B

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
Convenzione di negoziazione assistita
Legge 10 novembre 2014 n. 162

Linee Guida

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(modifiche dei punti D) ed E) con riferimento anche alla Circolare. n. 27/2015 del Ministero della Giustizia in data 29/07/2015)

Visto l'**art. 6 co. 3** della L. n.162/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") secondo cui "**l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dello stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art.5**";

Vista la **Circolare del Ministero della Giustizia** in data 29.07.2015 con cui, tra l'altro, si dispone al riguardo: Le segreterie giudiziarie istituiranno inoltre un **archivio** contenente la **copia conforme all'originale** dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. **L'originale** verrà invece restituito **all'avvocato** che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all'ufficiale dello stato civile";

Rilevato che nella citata **Circolare** viene anche confermata **l'esclusione dell'esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art.6 L. 162/2014, nonché dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ed allo stesso modo devono ritenersi non dovuti i diritti di copia** per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione che il Pubblico Ministero è chiamato ad apporre sull'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato art.6 del d.l. n.132/2014, posto che peraltro, l'avvocato è destinatario dei provvedimenti originali emanati dall'ufficio;

Ritenuto che la lettera della legge e l'interpretazione datane dal Ministero della Giustizia ostano alla prassi instaurata da questo Ufficio – d'intesa col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio di trattenere l'originale dell'accordo, rilasciando all'avvocato copia autenticata da trasmettere all'Ufficiale di stato civile;

Ritenuto condivisibile tale orientamento;

Visti i punti di cui alle lett. D) ed E) delle "Linee guida" alla Convenzione di negoziazione assistita ex. artt.6 sgg. L..n.162/2014, licenziate da questo Ufficio in data 16.07.2015;


DISPONE

di modificare il **punto D)** delle richiamate "**Linee guida**" stabilendosi che l'**originale** dell'accordo verrà restituito all'avvocato che ha presentato la convenzione, o quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva trasmissione all'Ufficiale dello stato civile; mentre la **copia conforme** verrà trattenuta dalla "Segreteria affari civili" di questo ufficio, e conservata nell'apposito archivio;

di modificare il **punto E)** delle richiamate "linee guida" stabilendosi l'esclusione dell'esigibilità sia del contributo unificato, sia dell'imposta di bollo, nonché sui diritti di copia e/o certificazione relativi al provvedimento di nulla osta o autorizzazione rilasciato dal Procuratore della Repubblica;

Il provvedimento ha efficacia con decorrenza dal 12 Maggio 2016

Sondrio, 12 Maggio 2016



Il Procuratore della Repubblica

Dott. Claudio Gittardi

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Sondrio
- Alla Segreteria Affari Civili -sede